



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 30 OTT. 2002

Prot.n. P/02/ 001611  
Cod.N1  
Cod.ML/rm

A tutti i Consigli degli Ordini  
degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori d'Italia  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Regime tariffario Lavori Pubblici.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute dagli Ordini provinciali, in merito al regime tariffario vigente in materia di lavori pubblici, si allega la risposta che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha reso al quesito posto da questo Consiglio Nazionale.

Nell'invitare gli Ordini in indirizzo ad assicurare la necessaria diffusione dell'allegato parere, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE  
(arch. Raffaele SIRICA)

All. c.s.



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

C214216)  
Prot. n. ep 54/1-2 (5382/E) U.L

Roma, 27 settembre 2002

Al Sottosegretario di Stato  
On.le Avv. Michele Vietti

Sede

Oggetto: D.M. 4 aprile 2001 (tariffe lavori pubblici). Risposta nota prot. n. 1430/U-02.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 7, comma 1, lett.i) della legge 1° agosto 2002, n.166, c.d. Collegato Infrastrutture, ha previsto che fino all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario, per la cui predisposizione è stata contestualmente conferita delega al Ministero della giustizia, "continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001".

A seguito dell'annullamento del citato decreto, ad opera del TAR Lazio, gli Ordini professionali interessati chiedono a questa Amministrazione una interpretazione in merito ai termini di applicazione della tariffa contenuta nel D.M. 4 aprile 2001.

A parere di quest'Ufficio, la norma di legge di cui al citato articolo 7, ha operato un rinvio al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, così sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria.

Si tratta di un rinvio di carattere materiale-contenutistico, rispetto al quale non appare rilevante l'avvenuta caducazione della fonte originaria, operata dal giudice amministrativo.

Conclusivamente si segnala che, per espressa previsione dell'articolo 7, il richiamo al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, ha carattere transitorio e cesserà di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione tariffaria.

Il Capo dell'Ufficio legislativo